



Corte di Appello di Torino

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Nuovo Protocollo 5 maggio 2020

per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e collegamenti in video conferenza ai sensi dell'articolo 83, comma sesto e comma settimo, lettere H ed F, del D.L. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020, del D.L. n. 23/2020 e del D.L. n. 28/2020

1. Premessa.

- 1.1. Il presente Protocollo è stato predisposto in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi dell'articolo 83, comma sesto e comma settimo, lettera H e lettera F del D.L. 18/2020, come convertito dalla Legge n. 27/2020, del D.L. n. 23/2020 e del D.L. n. 28/2020, sentita la Procura Generale, l'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite della Prefettura di Torino e i Presidenti di tutte le sezioni della Corte.
- 1.2. Il Protocollo è finalizzato a disciplinare in dettaglio le linee guida - concordate tra la Corte e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino - per la trattazione delle udienze civili mediante lo **scambio di note scritte** e i **collegamenti in video conferenza** per tutte le udienze successive all'11 maggio 2020, in conformità alla delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020 che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura.
- 1.3. Risulta evidente che, attesa la particolare contingenza e la difficoltà di gestire i ruoli con la "trattazione da remoto" (scritta o in video conferenza) e ancor più con la "trattazione in presenza" (attesa la necessità di garantire la sicurezza sanitaria e di accesso al Palazzo di Giustizia, il corretto distanziamento e l'impiego dei DPI sanitari) potrebbero non essere trattati tutti i procedimenti iscritti a ruolo e potrebbero non essere celebrate tutte le udienze già fissate, ben potendo i Presidenti di Sezione disporre il rinvio di cause non urgenti all'autunno o oltre, in funzione dei calendari di trattazione di ciascuna Sezione.
- 1.4. L'attuazione e l'esecuzione del presente Protocollo dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie e nella totale sicurezza per le parti, i difensori, il personale amministrativo, gli ausiliari ed i magistrati, nel senso che anche per la celebrazione dell'udienza da remoto, ove ciò dovesse comportare la presenza di più persone, non si

dovranno mai creare assembramenti, dovrà essere tenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro tra ciascuno e dovranno essere impiegati adeguati presidi sanitari.

2. Trattazione scritta e trattazione in video conferenza.

- 2.1. Quanto alla trattazione scritta e in video conferenza si è tenuto anche conto dei provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020, del vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. "stanza virtuale", e in via paradigmatica delle "Indicazioni" fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 26 marzo 2020 (Pratica num. 186NV/2020) - "*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*" -, a cui sono stati allegati anche alcuni modelli esemplificativi di possibili protocolli da stipulare in sede locale.
- 2.2. Riguardo alle udienze civili, hanno rilievo le disposizioni delle lettere f) ed h) del comma 7 dell'art.83 del DL n.18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27/2020 e integrato dal D.L. n. 23/2020 e dal D.L. n. 28/2020), in virtù delle quali i capi degli uffici possono adottare due modelli di trattazione dei procedimenti in via telematica da remoto: uno più snello ed agile - lettera h) - quando possa procedersi fuori udienza mediante semplice scambio di atti da parte dei legali; l'altro più impegnativo - lettera f) -, poiché implicante lo svolgimento, mediante l'applicativo Microsoft TEAMS dell'udienza da remoto, in video-conferenza, quando sia opportuna o necessaria la presenza delle parti, oltre che dei legali, garantendo così un contraddittorio simile a quello delle udienze celebrate in aula, "in presenza".
- 2.3. Alla stregua delle vigenti previsioni normative, deve ritenersi che l'uno e/o l'altro modello non possano essere utilizzati quando al processo debbano partecipare terzi soggetti (come ad esempio i testimoni). In tal caso, dunque – ma solo quando occorra sentire personalmente terzi soggetti – sarà necessario procedere "in presenza", ossia con udienza da celebrare presso la Corte, alla presenza dei procuratori e dei terzi, nel rispetto delle previsioni contenute nelle Linee Guida.
- 2.4. Non è escluso, invece, che, nell'ambito del medesimo procedimento, possano essere utilizzati entrambi i modelli, lettera f) e lettera h), oltre che, all'occorrenza, si possa anche celebrare udienza nelle aule della Corte con la presenza personale.
- 2.5. La celebrazione di udienza a mezzo di trattazione scritta appare il modello, nell'attuale contingenza, di più immediata fruibilità ed applicazione (ne va quindi al massimo incentivato in via preferenziale l'utilizzo per evitare il più possibile un'esposizione fisica a possibili fonti di contagio), essendo pienamente compatibile con il processo civile di cognizione, in cui, salve ipotesi particolari (come nei casi - previsti dagli artt. 185 e 185-bis c.p.c. - in cui si svolga un tentativo di conciliazione), la trattazione si svolge, di norma, in forma scritta.
- 2.6. Il fatto che l'art. 83, comma 7, lettera h) consenta "*lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*" non è di ostacolo ad un'ampia applicazione di tale modello. Infatti, tale disposizione non indica la **forma** dell'atto oggetto di deposito o scambio da parte degli Avvocati, ma solo il suo **contenuto** essenziale (istanze o conclusioni), il che induce a ritenere che sia possibile il deposito e lo scambio di qualunque atto, come ad esempio le "memorie", idoneo a veicolare istanze o conclusioni. Potrà essere inoltre utilizzato per la precisazione delle conclusioni in corso e alla fine del procedimento. Invero, tale modello risulta perfettamente compatibile con la scansione procedimentale prevista dal vigente Codice di Procedura Civile e con il deposito degli atti dallo stesso previsto.

3. Principi generali relativi al PCT.

- 3.1. Si rammenta che l'art. 83, comma 11, D.L. n. 18/2020, oggi vigente (come convertito dalla Legge n. 27/2020 e integrato dal D.L. n. 23/2020 e dal D.L. n. 28/2020), dispone che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo (sono, pertanto, diventati oggetto di deposito telematico obbligatorio anche gli atti introduttivi).
- 3.2. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono, del pari, assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 3.3. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il Presidente del Collegio potrà chiedere ai Procuratori delle parti - al fine di implementare il fascicolo informatico - di depositare, ove nella loro disponibilità, anche in occasione del deposito delle loro note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

4. Trattazione scritta: modello h), sue caratteristiche

- 4.1. L'udienza mediante scambio di note scritte potrà essere disposta dal Presidente di Sezione (o dal Presidente del Collegio), con un **decreto di trattazione scritta**, per la singola udienza, qualora non ritenga più opportuna (anche alla luce delle istanze delle parti) la trattazione in video conferenza o "in presenza". Il Presidente potrà del pari passare dalla trattazione scritta ad altra forma di trattazione con decreto motivato comunicato alle parti.
- 4.2. Quando il Presidente del Collegio dispone che l'udienza si svolga secondo la modalità h), adotta un **decreto di trattazione scritta** telematico, assegnando congruo termine, per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte. Dunque, per i procedimenti di cognizione ordinaria in cui verrà applicato il modello h), la prima udienza o quelle successive, di regola, non si terranno, né "in presenza", né "in video-conferenza", ma si terrà al loro posto, secondo i casi, un'**udienza meramente figurativa "a trattazione scritta"**.
- 4.3. Ove il procedimento abbia già un'udienza in precedenza fissata, il Presidente del Collegio potrà:
 - a) mantenere la data di udienza già fissata;
 - b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
 - c) fissare una data ex novo.
- 4.4. L'udienza comunque fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del Collegio.
- 4.5. In caso di udienza già fissata in precedenza, ove tutte le parti siano già costituite o la ritardata trattazione possa pregiudicare una di esse, se il Presidente del Collegio intenda mantenere tale data di udienza o anticiparla, il termine per il deposito e lo scambio di note non potrà

essere inferiore a tre giorni prima della data di tale udienza. Dovranno comunque decorrere cinque giorni tra la data di comunicazione del provvedimento a cura della Cancelleria al Procuratore della parte e il termine per il deposito delle note.

- 4.6.** In caso di udienza già fissata e il Presidente del Collegio intenda differirla e fissare una data successiva ex novo, il termine per il deposito e lo scambio di note non potrà essere inferiore a tre giorni dopo la data dell'originaria udienza precedentemente già fissata. Dovranno comunque decorrere cinque giorni tra la data di comunicazione del provvedimento a cura della Cancelleria al Procuratore della parte e il termine per il deposito delle note.
- 4.7.** Il Presidente del Collegio nell'assegnare i termini per il deposito di note difensive dovrà comunque considerare quelli già eventualmente concessi o dati alle parti in relazione all'attività da compiere all'udienza in origine fissata e non tenuta. Ove necessario, il contraddittorio tra le parti sarà assicurato dalla concessione di ulteriori termini, in modo che ad una nota/memoria possa far seguito quella di risposta, o di replica o di controdeduzioni.
- 4.8.** Le camere di consiglio si potranno svolgere anche mediante l'applicativo Microsoft Teams in video conferenza.

5. Trattazione scritta: lettera h), decreto di trattazione.

5.1. Il decreto di trattazione scritta conterrà l'indicazione che:

- a)** la trattazione scritta sostituirà la singola udienza in origine fissata, e avverrà attraverso il deposito in telematico e lo scambio tra le parti di note scritte predisposte, fermo restando il legittimo e discrezionale esercizio del diritto di difesa, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012), evitando, nel limite del possibile, la mera ripetizione di difese e argomenti già svolti innanzi alla Corte (le note conterranno preferibilmente un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze; ad esempio: inibitoria; istanza ex art. 348-bis; ...);
- b)** le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è prevedibile nella maggioranza dei casi) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza. Potranno essere adottati, quindi, in tal caso i provvedimenti di cui all'articolo 348 c.p.c. o all'articolo 309 c.p.c.;
- c)** le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con modalità scritta: il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi ai sensi del vigente Codice di Procedura Civile. Tali note, infatti, sostituiscono semplicemente la trattazione orale dell'udienza (dovranno, quindi, essere depositati secondo le normali scadenze, a titolo esemplificativo, gli atti introduttivi quali citazione o ricorso, e comparsa di costituzione o risposta, quando si svolga un giudizio contenzioso a contraddittorio pieno, così come le comparse conclusionali e le memorie di replica, deputate solo ad illustrare le precedenti istanze e conclusioni). Tali atti, peraltro, vanno comunque depositati in PCT, e dunque sono, per definizione, oggetto di un modello telematico già preesistente;
- d)** gli atti e documenti già depositati in cartaceo, ove nella disponibilità del difensore, dovranno essere depositati anche in formato digitale all'interno del PCT.

- 5.2. Ove, peraltro, il rito previsto in origine non sia quello contenzioso ordinario, il Presidente del collegio potrà autorizzare, sia ai fini dell'introduzione del giudizio che della trattazione e della formulazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali, il deposito di sole note/memorie adottando nella sua interezza il modello h), che può quindi fungere in generale da modello-base di procedimento telematico.
- 5.3. Il **decreto di trattazione scritta**, relativo alla singola udienza, sarà notificato a cura della Cancelleria alle parti costituite, come di seguito indicato nel rispetto dei termini già riportati.
- 5.4. Ove la parte convenuta non fosse ancora costituita, nel caso in cui la ritardata trattazione possa pregiudicare una delle parti e il decreto di trattazione scritta preveda il deposito di note anteriormente alla data dell'udienza in precedenza già fissata, o nel caso in cui venga mantenuta la data originaria di udienza, il Presidente del Collegio dovrà assegnare all'attore-appellante (o ricorrente) termine per notificare (anche via PEC) il **decreto di trattazione scritta** alla controparte, almeno cinque giorni prima del termine per il deposito delle note scritte .
- 5.5. Non saranno effettuate comunicazioni né notificazioni alla parte assente o contumace, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

6. Trattazione scritta: attività di Cancelleria.

- 6.1. La Cancelleria provvederà a comunicare il **decreto di trattazione scritta**, relativo alla singola udienza, ai difensori delle parti costituite e ad inserire nel fascicolo telematico l'annotazione "trattazione scritta".
- 6.2. Ove vengano indicati termini per il deposito delle note anteriori all'udienza originaria, la Cancelleria il giorno dell'udienza originaria, inserirà nel fascicolo telematico l'evento "riserva" e il Collegio potrà, quindi, provvedere.
- 6.3. Ove vengano indicati termini per il deposito delle note successivi all'udienza originaria e venga, quindi, fissata una data a partire dalla quale il Collegio potrà provvedere, la Cancelleria il giorno dell'udienza originaria, inserirà nel fascicolo telematico l'evento "riserva", indicando i termini per le parti.
- 6.4. In ogni caso il decreto di trattazione scritta con cui viene disposta la trattazione scritta deve essere notificato alle parti costituite a mezzo PEC e dovranno comunque decorrere cinque giorni tra la data di comunicazione del provvedimento e il termine per il deposito delle note.
- 6.5. La Cancelleria provvederà, entro i due giorni successivi dal deposito delle note scritte, ad accettare le stesse, così come le istanze e le conclusioni, rendendole visibili in PCT ed in Consolle e del pari provvederà alla comunicazione a mezzo PEC dei provvedimenti della Corte entro due giorni dal loro deposito (il Collegio, ove necessario, potrà indicare con l'apposito flag l'urgenza del deposito).

7. Trattazione scritta: provvedimento del Collegio all'esito dell'udienza.

- 7.1. La data della specifica udienza (originaria o rifissata), che è stata sostituita dalla trattazione scritta, è il termine iniziale per il Collegio per il decorso dei termini per provvedere.
- 7.2. Il Collegio, alla data di udienza sostituita dalla trattazione scritta, provvederà, verificando in PCT tramite Consolle la ritualità della comunicazione effettuata dalla Cancelleria del decreto di trattazione scritta (o di quella eseguita ai sensi del paragrafo 7.4.).

7.3. Le camere di consiglio si potranno svolgere anche mediante l'applicativo Microsoft Teams in video conferenza.

7.4. La Corte nell'emettere il proprio decreto, all'esito dell'udienza (originaria o rifissata) sostituita dalla trattazione scritta:

- a) darà atto di provvedere, in luogo dell'udienza, a mezzo di trattazione scritta, nonché del deposito delle note delle parti;
- b) procederà a tutte le verifiche di rito (correttezza delle notifiche, instaurazione del pieno contraddittorio, rispetto dei termini imposti dal c.p.c., presenza o assenza delle parti - in caso di mancato deposito delle note scritte, dichiarazione di contumacia, ...);
- c) in caso di "assenza" di entrambe le parti per il mancato deposito delle note scritte richieste provvederà ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (in prima udienza) o dell'art. 309 c.p.c. (in udienza diversa dalla prima);
- d) avrà cura di prendere gli eventuali provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, fissando, se necessario, nuova udienza di prosecuzione o assumendo provvedimenti istruttori, valutando quale tipo di trattazione indicare ("in presenza", scritta, in video conferenza);
- e) in caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, tratterà la causa a decisione (le parti avranno già assunto le rispettive conclusioni depositandole con le rispettive note scritte in PCT prima dell'udienza o richiamando quelle dell'atto introduttivo; la Corte nel decreto indicherà la data [gg-mm-aaaa] per il deposito delle comparse conclusionali e dei successivi venti giorni per le memorie di replica, decorrenti dalla notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria; l'indicazione della data entro la quale depositare le comparse conclusionali e non il semplice termine [ad es. 60 gg] è utile per evitare il rischio che, ove vi siano problemi di notifica del provvedimento, la scadenza finale dei termini non sia eguale per tutte le parti);

7.5. La Cancelleria, all'esito dell'udienza non tenuta, provvederà ad inserire nel fascicolo telematico l'evento "riserva" e all'esito del deposito del decreto da parte del Collegio provvederà ad inserire nel fascicolo telematico l'evento di scioglimento della riserva, comunicandola alle parti a mezzo PEC.

8. Trattazione in video conferenza: lettera f), sue caratteristiche.

8.1. La previsione della lettera f) (udienza da remoto in video-conferenza) potrà essere utilizzato per la trattazione di singole udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, quando il Presidente del collegio ritenga opportuna o necessaria – anche su eventuale sollecitazione o istanza dei legali - la presenza di queste ultime o quando ad esempio sia necessario procedere a trattazione o discussione orale.

8.2. Ove la trattazione avvenga in video conferenza e sia presente la parte, questa dovrà assistere nel medesimo luogo ove si trova il proprio difensore che dovrà provvedere all'identificazione della parte sotto la propria responsabilità.

8.3. La trattazione con udienza da remoto in video-conferenza potrà essere impiegata anche per procedere a giuramento del C.T.U. (nelle cause ritenute urgenti dal presidente di sezione d'ufficio o su richiesta di parte).

- 8.4.** La trattazione in video conferenza non prevede il preventivo scambio di note o il deposito di atti, diversi da quelli che già le parti secondo il Codice di Procedura Civile avrebbero potuto o dovuto depositare.
- 8.5.** Tuttavia, tenendo conto della circostanza che non sempre gli studi legali hanno spazi tali da consentire il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da COVID 19, con la conseguente impossibilità per il legale di ospitare la parte da lui rappresentata per lo svolgimento dell'udienza in video-conferenza, l'Avvocato che versi in tale situazione potrà comunicarla previamente alla sezione assegnataria del procedimento e, in via alternativa:
- a)** sostituire alla parte lui stesso – o un altro soggetto - con una procura speciale (notarile o con firma autenticata) previamente acquisita;
 - b)** chiedere un rinvio per poter allestire la partecipazione da remoto in altro luogo confacente che dia adeguate garanzie di riservatezza e presso cui non siano presenti fisicamente soggetti non legittimati, in cui si colleghi la parte da sola o insieme a lui;
 - c)** chiedere come ultima *ratio* la partecipazione personale presso l'aula della Corte.
- 8.6.** La delibera 10.3.2020 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, all'art. 2 prevede che: *“le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): [...] Teams. I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest'amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”*. Lo stesso ha indicato la delibera DGSIA del 20 marzo 2020.
- 8.7.** Pertanto le Sezioni Civili della Corte, per le udienze da remoto di cui alla lettera f) del comma settimo dell'articolo 83 D.L. 18/2020, utilizzeranno il programma Microsoft Teams secondo le modalità di seguito indicate, fornendo ai procuratori delle parti un indirizzo (link) a cui collegarsi, indicando giorno ed ora del collegamento in video conferenza.
- 8.8.** Nulla osta a che il giudice, i giudici ausiliari, gli esperti del Collegio e i difensori si colleghino in udienza da diverse postazione da remoto (ufficio del giudice, camera di consiglio, studio professionale del difensore o del cliente, casa di abitazione del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente). Nulla osta a che partecipino all'udienza da remoto anche i praticanti. Potranno partecipare da remoto anche i tirocinanti previa autorizzazione del Presidente del Collegio. Dovranno solo sempre essere rispettate le diverse disposizioni sanitarie e, in particolare, il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone.
- 8.9.** E' altresì possibile che parte del Collegio sia collegato da un'aula di udienza o da una camera di consiglio e la restante parte risulti connessa da remoto in altro luogo, fatto salvo il rispetto delle diverse disposizioni sanitarie.
- 8.10.** Non è, invece, possibile che solo uno dei legali di una parte sia presente fisicamente in aula, unitamente al Collegio o a parte di esso, e che le controparti siano connesse da remoto.
- 8.11.** Le camere di consiglio si potranno svolgere anche mediante l'applicativo Microsoft Teams in video conferenza.

9. Trattazione in video conferenza: decreto di trattazione

9.1. Il Presidente del Collegio, prima dell'udienza già fissata, emette un **decreto di trattazione in video conferenza**, relativo ad una specifica udienza, che fa comunicare con congruo preavviso dalla Cancelleria (preferibilmente 5 giorni prima, salvo improrogabili ragioni di urgenza) ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se ne è prevista la sua partecipazione, in cui specificherà che l'udienza si svolgerà nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento, tramite link inserito nel provvedimento stesso, cliccando il quale gli avvocati e il PM – se ne è prevista la partecipazione - potranno accedere al collegamento nel giorno e nell'ora fissata per l'udienza.

9.2. Il **decreto di trattazione in video conferenza** conterrà:

- a) l'espressa indicazione che - previa verifica in PCT su Consolle della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite - potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti (art. 348 c.p.c. o art. 309 c.p.c.);
- b) l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
- c) alcune sintetiche istruzioni per accedere all'aula virtuale;
- d) l'invito ai difensori delle parti di depositare nel fascicolo informatico una nota contenente un recapito telefonico cellulare e un indirizzo e-mail (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati prima o nel corso dell'udienza in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;
- e) l'invito ai difensori, se il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici, ma contenga anche atti e/o documenti cartacei, di depositare le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea, ove ne abbiano la disponibilità.

9.3. Il Presidente del Collegio avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati. La trattazione in video conferenza è fissata e celebrata preferibilmente nella tarda mattinata, tra le 12.30 e le 14.00, o nel pomeriggio tra le 15.00 e le 18.00, compatibilmente con la presenza del personale amministrativo.

9.4. Ove l'udienza in video conferenza sia tenuta lo stesso giorno di quella già in precedenza fissata e la parte convenuta non fosse ancora costituita, il Presidente del Collegio dovrà assegnare all'attore-appellante (o ricorrente) termine – di almeno 5 giorni prima dell'udienza - per notificare (anche via PEC) il provvedimento di convocazione dell'udienza a controparte. Non saranno effettuate comunicazioni né notificazioni alla parte assente o contumace, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

9.5. Il Presidente della singola Sezione individua quale modalità seguire per celebrare l'udienza, in considerazione anche delle disponibilità tecnologiche e dei moduli organizzativi della Sezione, cioè se con compresenza di tutto il Collegio e del Cancelliere a distanza di almeno un metro, o se con Consiglieri e/o Cancelliere collegati da remoto.

10. Trattazione in video conferenza: attività di Cancelleria.

- 10.1.** La Cancelleria provvederà a comunicare il **decreto di trattazione in video conferenza** ai difensori delle parti costituite e ad inserire nel fascicolo telematico l'annotazione "udienza in video conferenza".
- 10.2.** Ove sia differita o fissata nuova udienza la Cancelleria provvederà ad inserire nel fascicolo telematico l'evento "fissazione nuova udienza" e l'annotazione "udienza in video conferenza".
- 10.3.** In ogni caso il decreto di trattazione in video conferenza con cui viene disposta la trattazione in video conferenza deve essere notificato alle parti costituite a mezzo PEC almeno cinque giorni prima dell'udienza in origine già fissata, fatte salve improrogabili ragioni di urgenza.
- 10.4.** La Cancelleria provvederà, entro i due giorni successivi dal deposito delle note scritte degli Avvocati contenenti il recapito telefonico e la e-mail (non PEC), ad accettare le stesse, rendendole visibili in PCT ed in Consolle e del pari provvederà alla comunicazione a mezzo PEC dei provvedimenti della Corte entro due giorni dal loro deposito (il Collegio, ove necessario, potrà indicare con l'apposito flag l'urgenza del deposito).

11. Trattazione in video conferenza: l'udienza e il verbale

- 11.1.** Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata da un Consigliere esperto o dal Cancelliere, se adeguatamente formato, collegato anche da remoto con il medesimo applicativo.
- 11.2.** L'Avvocato, dopo aver cliccato sul link contenuto nel **decreto di trattazione in video conferenza**, potrà scaricare l'applicazione di Microsoft Teams o aprire il programma via web e potrà quindi accedere inserendo un nome descrittivo nel campo "Immetti il nome", preferibilmente indicandosi con nome e cognome preceduti dal titolo (Avv.) e seguiti dalla specifica rappresentativa ("quale difensore di..."), che sarà visualizzato al resto dei partecipanti. Tale identificazione potrebbe non essere necessaria ove l'Avvocato abbia già installato sul proprio computer l'applicativo Microsoft Teams.
- 11.3.** L'Avvocato cliccando su "Partecipa ora" verrà inserito nella sala d'attesa virtuale dalla quale sarà immesso nell'aula virtuale dal Presidente del Collegio o da un Consigliere all'uopo incaricato o dal Cancelliere.
- 11.4.** Tutte le parti che debbano o vogliano partecipare all'udienza in video conferenza lo potranno fare solo se costituite con un difensore, collegandosi da remoto. Le parti potranno partecipare a tale udienza presso lo studio del difensore, salvo quanto già sopra indicato per i casi in cui lo studio legale non ne consenta la partecipazione nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie. Sarà però onere del difensore spiegare alla parte che quest'ultima è ammessa a parlare dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del giudice a mezzo del difensore (art. 84 disp. att. c.p.c.): pertanto solo l'Avvocato potrà chiedere l'autorizzazione al Presidente del Collegio a far intervenire la parte.
- 11.5.** La verbalizzazione avverrà di norma tramite l'impiego del Cancelliere di Sezione presente in aula o in Ufficio con il Presidente del Collegio o in collegamento da remoto. Nel verbale si darà atto:
 - a)** delle modalità di svolgimento da remoto in video conferenza;
 - b)** della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, co. 2, L. n.

247/2012) e delle parti, nonché della presenza nei diversi luoghi da cui viene effettuato il collegamento (l'identificazione della parte sarà effettuata dal procuratore della parte stessa sotto la propria responsabilità);

c) della presenza di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);

d) dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza;

e) della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati.

11.6. Il Presidente del Collegio adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica in PCT su Consolle della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa eventuale verifica ai recapiti telefonici e e-mail contenuti nella nota depositata prima dell'udienza dai procuratori non presenti.

11.7. Il Presidente della singola Sezione (o del Collegio) individua quale modalità seguire per celebrare l'udienza, in considerazione anche delle disponibilità tecnologiche e dei moduli organizzativi della Sezione, cioè se con compresenza di tutto il Collegio e del Cancelliere a distanza di almeno un metro, o se con Consiglieri e/o Cancelliere collegati da remoto.

11.8. Il Presidente del Collegio e i Procuratori delle parti dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video. Il Presidente disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti. E' vietata la registrazione dell'udienza o la sua riproduzione in qualsiasi forma anche fotografica.

11.9. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal Presidente del Collegio - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT, nel termine assegnato dal Collegio. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire anche mediante l'eventuale utilizzazione della funzione "allega a chat" - sempre se autorizzato espressamente dal Presidente del Collegio - con condivisione del documento alle altre parti da parte del Presidente con valore di mera esibizione e necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT, nel termine assegnato dal Collegio.

11.10. Potranno essere ammesse dal Presidente del Collegio deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi scritti.

11.11. Ove si dovessero verificare malfunzionamenti o scollegamenti involontari si provvederà al ripristino del collegamento e ove risulti impossibile il Presidente del Collegio dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

11.12. Terminata l'udienza il Presidente del Collegio inviterà i Procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

- 11.13. Il Presidente del Collegio o il Consigliere Relatore o il Cancelliere darà lettura del verbale di udienza.
- 11.14. Se all'esito della discussione occorresse assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il Presidente del Collegio interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).
- 11.15. Le camere di consiglio si potranno svolgere anche mediante l'applicativo l'applicativo Microsoft Teams in video conferenza.

12. Procedimenti con il rito del lavoro

- 12.1. I procedimenti soggetti al rito del lavoro saranno svolti nella forma della trattazione scritta, secondo la procedura delineata dall'art. 83, comma settimo, lettera h), del D.L. n.18/2020, sopra indicata.
- 12.2. Il Presidente del Collegio emetterà **decreto di trattazione scritta**, per la singola udienza, avvisando le parti che su loro richiesta (anche di una sola), manifestata nelle note scritte, si procederà con udienza in videoconferenza e discussione orale.
- 12.3. I procuratori delle parti, secondo il modello della trattazione scritta depositeranno (come sopra illustrato ai paragrafi 3, 4, 5 e 6) in via telematica note scritte contenenti solo eventuali istanze e conclusioni. Ove le parti abbiano raggiunto tra loro un accordo sulla modalità di trattazione o sul contenuto della vertenza potranno anche depositare note congiunte.
- 12.4. Il Collegio provvederà fuori udienza, possibilmente in giornata, con provvedimento (quanto meno il dispositivo) adottato e trasmesso in via telematica.
- 12.5. Qualora anche una sola delle parti abbia chiesto la trattazione orale il Presidente del Collegio valuterà se rinviare il procedimento adottando il diverso sistema della trattazione "in presenza" o se emettere un **decreto di trattazione in videoconferenza** (nei termini sopra illustrati paragrafi 7, 8 e 9). In tali casi, verosimilmente, dovrà essere fissata una nuova data per la celebrazione dell'udienza con discussione orale.

13. Procedimenti di diritto di famiglia e minorile.

- 13.1. I procedimenti in materia di famiglia e minori saranno svolti, per quanto possibile, nella forma della trattazione scritta, secondo la procedura delineata dall'art. 83 comma settimo, lettera h), del D.L. n.18/2020, sopra indicata.
- 13.2. Il Presidente del Collegio, ove possibile, emetterà **decreto di trattazione scritta**, e si procederà come sopra illustrato ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 13.3. Il Presidente del Collegio, attesa la natura e la particolarità dei procedimenti, potrà valutare se e quando procedere a **trattazione in video conferenza**, nei termini sopra illustrati paragrafi 8, 9, 10 e 11.
- 13.4. Le udienze virtuali verranno tenute di massima la stessa data dell'udienza fissata.

- 13.5. Le altre udienze di trattazione, salvo specifiche ed indifferibili ragioni di urgenza, verranno fissate in via ordinaria con “trattazione in presenza”, in una data non antecedente al settembre 2020, alla luce del calendario delle udienze già fissate.
- 13.6. Le udienze minorili (di adottabilità) – che si svolgono necessariamente alla presenza fisica delle parti – saranno tenute presso la Corte di Appello, “in presenza” con le opportune cautele, mantenendo le distanze fra tutti i componenti del collegio e le parti e difensori e, se dovesse risultare impossibile la loro celebrazione, saranno rinviate nel minor tempo possibile.
- 13.7. Le camere di consiglio minorili si potranno svolgere con l'applicativo TEAMS solo ove possibile, se i giudici onorari risultino nella possibilità di connettersi con sistemi tecnologici adeguati e se abbiano avuto accesso a tutti gli atti del giudizio.

14. Disposizioni finali.

- 14.1. Il presente Protocollo trova applicazione anche per tutti gli ulteriori procedimenti e riti speciali previsti dalle norme vigenti e di competenza della Corte di Appello, siano essi collegiali o celebrati anche in composizione non necessariamente collegiale (ad esempio, Sezione Agraria, Sezione Pinto, Tribunale delle Acque Pubbliche).
- 14.2. Il presente Protocollo sarà applicato per tutte le udienze fissate in data successiva all'11/5/2020 e sino al 31/7/2020. Ove tale ultimo termine dovesse essere prorogato ex lege, il Protocollo sarà applicato sino al nuovo termine indicato normativamente.
- 14.3. Il presente Protocollo sostituisce il precedente sottoscritto in data 28/4/2020 a seguito della successiva conversione del D.L. 18/2020 con Legge 27/2020 pubblicata sulla G.U. del 29/4/2020 e della successiva emanazione del D.L. 28/2020, pubblicato sulla G.U. del 30/4/2020.
- 14.4. Il presente Protocollo potrà essere oggetto di revisioni o integrazioni necessarie a seguito della sua concreta applicazione.

Il presente Protocollo sarà comunicato al CSM, a tutti i magistrati della Corte, alla Procura Generale, a tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto, all'Avvocatura dello Stato e alla Prefettura di Torino e sarà pubblicato sul sito della Corte e sul sito dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto.

Torino, 6 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Torino

Il Dirigente Amministrativo
della Corte di Appello
di Torino

Il Presidente della Corte
di Appello di Torino

